

## CONVENZIONE

**Per la gestione delle attività di concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di cui all'art.26 del DL 41/2021 e art.8, comma 2, del DL73/2021.**

### TRA

Regione Lazio (di seguito anche denominata "Regione"), con sede legale in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo, Dott. Roberto OTTAVIANI, nato a Foligno, il 23/4/1959 (C.F.-TTVRRT59D23D653Z) domiciliato per la carica presso la Regione Lazio, autorizzato alla firma in virtù della DGR n. 208 del 07.05.2018;

### E

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL LAZIO (di seguito denominata "Unioncamere Lazio"), con sede in Roma in Largo Arenula, 34, Cod. Fisc 02101870588, rappresentata dal Presidente, Dott. Lorenzo TAGLIAVANTI, nato a Bari, il 4/7/1956 e domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale e autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di quanto previsto nel vigente Statuto;

congiuntamente, le "Parti"

### VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
- il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente: "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";
- il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, successivamente modificato dai Regolamenti regionali n. 15 del 9 settembre 2013 e n. 21 del 28 novembre 2018, che disciplina l'organizzazione dell'Agenzia Regionale del Turismo;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 07/05/2018, relativa al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo al Dott. Roberto Ottaviani;
- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
- lo Statuto di Unioncamere Lazio;
- il D.Lgs 50/2016 con particolare riferimento all'art.5;

- la Legge 241/1990 con particolare riferimento all'art.15;
- l'art 1 del Decreto legge 23 luglio 2021, n 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;
- l'art 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 120 del 21-5-2021) che ha istituito un Fondo per l'anno2021 pari a euro 220.000.000,00 da ripartire tra le Regioni e da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19;
- l'art 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» che ha previsto un incremento del citato Fondo pari a euro 120.000.000,00 di cui euro 20.000.000,00 destinati a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- il d.p.c.m. del 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre2021, n. 224, avente ad oggetto «Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le Regioni e le Province Autonome per un totale di 340 milioni di euro» che destina alla Regione Lazio euro 1.989.563,68 per interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.887 del 7/12/2021, recante *“D.L 41/2021 - art. 26 e D.L.73/2021 - art. 8, comma 2. Interventi a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 - Approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi”*.

### **PREMESSO CHE**

- L'emergenza di sanità pubblica, conseguente alla diffusione del COVID-19 ha determinato, tra l'altro, la chiusura e/o forti limitazioni all'accesso ad attività ricreative e culturali, con impatto immediato e negativo sulle attività economiche connesse;
- La Regione Lazio intende sostenere le imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al DL 41/2021 art. 26 e DL 73/2021 art. 8, comma 2, che abbiano la loro sede operativa sul territorio regionale del Lazio;
- Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;

- Unioncamere Lazio, cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali ed assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione e si configura come rete di riferimento istituzionale della medesima in materia di sviluppo economico e attività produttive;
- Unioncamere Lazio promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Lazio per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione;
- Unioncamere Lazio è un ente che può stipulare accordi e convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche anche regionali e che per le proprie caratteristiche è in grado di fornire una collaborazione operativa alla Regione Lazio per la gestione del sostegno alle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- La Regione Lazio e Unioncamere Lazio intendono collaborare per sostenere dette imprese del Lazio colpite economicamente dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

#### **CONSIDERATO CHE**

- con la citata D.G.R. 887/2021 è stato deliberato, tra l'altro:
  - la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura agevolativa a sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, così come indicati all'Allegato A, alla medesima deliberazione;
  - che le agevolazioni della misura sono concesse, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (31 dicembre 2021 salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto) nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021, SA 58547, SA 59655, SA 62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art 54 del DL 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte o, in alternativa, qualora il provvedimento di concessione dovesse intervenire, tenuto conto anche delle eventuali proroghe, oltre il termine di scadenza fissato per l'applicazione del "Temporary Framework", in regime de minimis, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/20;
  - di avvalersi, per l'espletamento delle procedure connesse alla erogazione dei contributi a favore delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di Unione Regionale C.C.I.A.A. del Lazio che provvederà alla predisposizione dell'avviso pubblico per la raccolta delle istanze di contributo, alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti per i beneficiari e delle autodichiarazioni

rese, ed alle altre attività correlate all'erogazione del contributo previa sottoscrizione di specifica Convenzione con la Regione Lazio;

- l'Agenzia regionale del Turismo della Regione Lazio provvederà all'adozione degli atti connessi alle attività amministrative e contabili previste, in attuazione della medesima deliberazione.
- con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G16004 del 20/12/2021 e s.m.i. sono stati approvati lo Schema di Convenzione tra Regione Lazio e Unioncamere Lazio e la "Scheda operativa Intervento" ed è stata impegnata a favore di Unioncamere Lazio la somma di € 1.989.563,68 a valere sul capitolo di spesa U0000B21112 del bilancio regionale;
  - che con Decreto Presidenziale di Unioncamere Lazio del 31 gennaio 2022, n. 1 è stato approvato lo schema del presente atto;
  - la " Scheda operativa Intervento ", allegata alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, definisce le azioni di dettaglio per la gestione delle procedure per l'erogazione dei contributi a fondo perduto (Allegato n. 2) alle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  - in data 3/12/2021 è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) Unioncamere Lazio che attesta la regolarità dell'Ente nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e che lo stesso è stato rilasciato con protocollo INPS\_28709382 con scadenza 16/03/2022.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art.1 (Premesse ed allegati)**

1. Le premesse e l'allegato "Scheda operativa Intervento" costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art 2 (Oggetto)**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e il sistema delle Camere di Commercio del Lazio per la gestione delle attività di concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di cui all'art.26 del DL 41/2021 e art.8, comma 2 del DL73/2021 ai sensi della DGR 887/2021 relativamente allo svolgimento delle attività previste nella "Scheda operativa Intervento" Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art.3 (Scheda operativa Intervento)**

1. Per realizzare le attività previste nella Scheda operativa Intervento, Unioncamere Lazio opererà

in conformità a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente, provvedendo alla predisposizione dell'avviso pubblico per la raccolta delle istanze di contributo, alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti per i beneficiari e delle autodichiarazioni rese, ed alle altre attività correlate all'erogazione del contributo, anche attraverso le Camere di Commercio del Lazio competenti per territorio.

2. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste nella Scheda operativa Intervento, su richiesta dell'Agenzia Regionale Turismo, Unioncamere Lazio predisporrà uno specifico documento ad integrazione dello stesso, che dovrà essere soggetto all'approvazione dell'Agenzia regionale Turismo.
3. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di variazioni significative delle attività previste nella Scheda operativa Intervento, Unioncamere Lazio potrà sottoporre all'Agenzia Regionale Turismo, per la sua valutazione ed eventuale approvazione, una proposta motivata di rimodulazione della Scheda operativa Intervento medesima con esplicita evidenza degli effetti di tali variazioni sul piano finanziario e gestionale.

#### **Art.4 (Obblighi della Regione)**

1. L'Agenzia regionale del Turismo fornisce indicazioni operative, rispetto alle quali Unioncamere Lazio deve conformarsi nell'esecuzione delle attività previste impegnandosi a:
  - a. rendere disponibili le risorse finanziarie di cui al successivo art. 9;
  - b. assolvere ad ogni altro onere e adempimento, previsto a carico della Regione Lazio, dalla normativa di riferimento in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

#### **Art.5 (Obblighi di Unioncamere Lazio)**

1. L'insieme delle attività che Unioncamere Lazio è chiamata a svolgere in ragione della presente Convenzione afferiscono alla gestione del Bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di cui all'art. 26 del DL 41/2021 e art. 8 del DL 73/2021 secondo i criteri approvati con DGR n.887/2021 e relativo Allegato A.
2. Unioncamere Lazio si obbliga a realizzare, in conformità con quanto previsto nella Scheda operativa Intervento, in particolare, le seguenti attività:
  - redazione e pubblicazione del Bando;
  - diffusione delle agevolazioni previste dal Bando;
  - assistenza e informazione sulle opportunità agevolative ai destinatari;
  - acquisizione delle istanze;
  - controllo amministrativo delle domande ricevute mediante l'istruttoria formale volta a verificare il possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti e della documentazione probante, anche attraverso l'eventuale supporto delle Camere di Commercio;
  - assolvere agli obblighi di registrazione in materia di Aiuti di Stato sul Registro nazionale degli aiuti;
  - predisposizione e approvazione elenco dei destinatari finali ammissibili;
  - erogazione delle agevolazioni ai beneficiari;
  - gestione delle revocche delle agevolazioni e di recupero stragiudiziale delle erogazioni effettuate;

- attività di reporting nei confronti della Regione che contempla relazioni trimestrali sulle attività svolte ed infine relazione finale corredata del quadro finanziario complessivo dei contributi erogati e dei relativi beneficiari.

#### **Art.6(Organizzazione delle strutture e modalità attuative)**

1. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione ed agli obblighi derivanti dalla normativa vigente applicabile, Unioncamere Lazio è tenuta ad organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, della sana gestione finanziaria e della corretta rendicontazione delle attività.
2. Le funzioni ed i compiti relativi al personale di Unioncamere Lazio per l'attuazione del servizio oggetto della presente Convenzione sono attribuiti attraverso atti interni di propria autonoma competenza.
3. L'esecuzione delle attività deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione.

#### **Articolo 7(Confidenzialità, riservatezza. Pubblicazione e proprietà)**

1. Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email: [dpo@regione.lazio.it](mailto:dpo@regione.lazio.it) PEC: [protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it), centralino 06.51681).
2. Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria delle candidature e la liquidazione dei successivi rimborsi, il legale rappresentante di Unioncamere Lazio è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto di competenza, e si impegna a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.
3. Unioncamere Lazio si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione in osservanza di quanto disposto dalla normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Ue 679/2016 e al D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018.
4. L'obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, fermi restando gli obblighi di pubblicazione prescritti dalla normativa in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

#### **Articolo 8 (Trattamento di dati personali)**

1. Unioncamere Lazio riconoscendo la Titolarità della Regione Lazio sui dati personali trattati in esecuzione della presente Convenzione, ha l'obbligo di effettuare le operazioni di trattamento sui dati stessi in osservanza della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei

dati personali di cui al Regolamento Ue 679/2016 e al D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018, con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza ivi contemplate. Il predetto obbligo sussiste relativamente a tutti i trattamenti di dati/informazioni effettuati sia con supporti automatizzati che con supporti analogici, ivi compresi i dati contenuti nel materiale e nei documenti predisposti in esecuzione delle attività connesse alla presente Convenzione.

2. Unioncamere Lazio in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di Titolarità di Regione Lazio ai sensi degli articoli 4, paragr. 8), e 28 del Regolamento UE 679/2016-è responsabile per l'esatta osservanza della suindicata normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

### **Articolo 9 (Trasferimento delle risorse)**

1. Le attività relative alla gestione delle attività della presente Convenzione ai sensi della DGR n.887/2021 trovano adeguata copertura finanziaria sul capitolo U0000B21112 esercizio finanziario 2021 per un importo complessivo di € 1.989.563,68;
2. Successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione la Regione Lazio provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie pari a € 1.989.563,68 su richiesta di Unioncamere Lazio, al fine di consentire l'emanazione dell'avviso pubblico;
3. Eventuali variazioni in diminuzione rispetto a quanto previsto sono esplicitate e motivate nella relazione di chiusura delle attività.

### **Art. 10 (Risorse non utilizzate)**

1. Entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure di erogazione dei contributi dovuti ai beneficiari, Unioncamere Lazio si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate mediante versamento sul c/c bancario avente IBAN IT03M0200805255000400000292 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, con indicazione della seguente causale di versamento "Restituzione somme non utilizzate ai sensi della D.G.R.887 del 7/12/2021".

2. Per quanto concerne la restituzione delle somme non riconosciute si applicano le modalità, i termini e le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, salvo diverse e successive indicazioni della Regione.

### **Art. 11 (Durata della Convenzione)**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore fino alla conclusione delle attività di concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di cui all'art. 26 del DL 41/2021 e art. 8 del DL 73/2021 ai sensi della DGR 887/2021 relativamente allo svolgimento delle attività previste nella "Scheda operativa Intervento" Allegato 2 del presente atto che dovranno essere terminate entro il 31/3/2023, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Tale termine può essere modificato in accordo tra le parti.

### **Art.12 (Disciplina inadempienze)**

1. Le Parti si consulteranno tra di loro quando si verificheranno eventi o questioni che possono generare dubbi di interpretazione o di applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui dovessero insorgere contrasti tra le Parti queste si impegnano a risolverli ricorrendo alla risoluzione amichevole delle controversie.
3. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Roma,

Per la Regione Lazio  
Il Direttore dell' Agenzia del Turismo  
Dott. Roberto OTTAVIANI

Per Unioncamere Lazio  
Il Presidente  
Dott. Lorenzo TAGLIAVANTI